



11 novembre 2013 (RM 650/2013)

MM 19/2013 concernente la convenzione che regola la collaborazione intercomunale in materia di polizia locale con il Comune di Gordola

1	Introduzione	2
2	Breve istoriato	3
3	Scelta della varianti	4
3.1	Valutazione delle proposte.....	4
3.1.1	Prestazioni di polizia	4
3.1.2	Servizio 24 h	4
3.1.3	Consapevolezza del rischio	4
3.1.4	Rappresentanza nella Commissione intercomunale	5
3.1.5	Costo annuale.....	5
3.2	Orientamento finale.....	5
4	Conclusioni	5
4.1	Attribuzione MM	5
4.2	Proposta di decisione	6
5	Abbreviazioni e allegati	6
6	Convenzione	7

Signori Consiglieri comunali

Vi sottoponiamo per approvazione la convenzione che regola la collaborazione intercomunale in materia di polizia locale con il Comune di Gordola.

1 Introduzione

Lo scorso 1 settembre 2012 è entrata in vigore la Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (LCPol) ed il Regolamento della Legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali (RLCPol).

La nuova Legge valorizza il ruolo delle polizie comunali e conforma l'obbligo dei Comuni di disporre di un servizio di polizia locale, in forma diretta (tramite un proprio corpo) o indiretta (convenzionandosi con un Comune che dispone di un corpo di polizia).

Il Legislatore cantonale ha voluto permettere alle polizie comunali di mantenere la loro peculiarità, caratterizzata dalla conoscenza delle dinamiche locali, dalla capacità di rispondere prontamente alle richieste dei propri cittadini e dall'azione di prevenzione e di consulenza che tiene conto di tutte le fasce della popolazione, in stretta collaborazione con gli altri servizi comunali che operano in ambito sociale.

La Legge votata nel marzo 2011 dal Parlamento, che ha come scopo primario quello di favorire e migliorare il coordinamento delle attività di polizia tra Cantone e Comuni, introduce un principio (art. 2 LCPol) fondamentale per quanto riguarda l'assunzione dei costi legati alla sicurezza pubblica: "i Comuni contribuiscono al finanziamento dei costi di sicurezza conseguenti l'assolvimento di compiti di polizia di loro competenza". Un'importante assunzione di responsabilità e di competenze da parte degli enti locali, a beneficio del presidio del nostro territorio e della sicurezza per la nostra popolazione.

Il territorio cantonale è stato diviso, per quanto attiene alle polizie comunali, in 8 regioni e per ognuna di queste è stato definito un Comune polo.

Il servizio di polizia di prossimità è garantito da tutti i corpi di polizia strutturati presenti nelle singole regioni di polizia, mentre il coordinamento del servizio è di competenza del corpo di polizia strutturato del Comune polo e del suo comandante.

Ai Comuni privi di una polizia comunale, o di una convenzione di collaborazione con una polizia strutturata, spetterà il compito di istituire un Corpo di polizia proprio o di sottoscrivere una convenzione con un Comune sede di una polizia strutturata o con il Comune polo. È stato fissato un termine di 3 anni a partire dall'entrata in vigore del RLCPol, avvenuta lo scorso 1 settembre 2012.

Il nostro Comune fa parte della Regione VI (Locarnese est e Valle Maggia). Il Comune di Locarno è stato definito "Comune polo".

2 Breve istoriato

Prima di procedere al licenziamento di questo MM, abbiamo effettuato un'analisi sulle possibili scelte da attuare.

Le varianti in nostro possesso erano due, ossia quella di far capo alle prestazioni di sicurezza fornite dal Comune polo (Polizia comunale di Locarno) o alla polizia strutturata (Polizia intercomunale del Piano – Comuni di Gambarogno, Gordola e Tenero-Contra).

In data 8 ottobre 2013, abbiamo sentito il comandante della Polizia comunale di Locarno, il quale ha presentato:

- i servizi forniti. Tutte le prestazioni di polizia, l'intervento sulle 24 h e la consulenza in ambito di segnaletica;
- l'analisi del territorio e del rischio d'intervento. Il nostro Comune si trova nella fascia fra un'area suburbana¹ e periurbana², dove il fabbisogno di agenti di polizia si colloca nella fascia varia da 1 agente ogni 750 abitanti e 1 agente ogni 1'500 abitanti. Secondo la loro valutazione, il nostro Comune necessita di 2 agenti di polizia dovuti ai rischi presenti nell'area di Lavertezzo. Rilevanti sono due esercizi pubblici con apertura notturna, la stazione FFS, l'accantonamento messo a disposizione dell'Esercito e l'area industriale-commerciale.
- il costo del servizio calcolato procapite ammonta a CHF 200.—, il quale moltiplicato per 1200 abitanti, da un risultato d'investimento di CHF 240'000.—.

Il 5 novembre 2013, abbiamo incontrato i responsabili della Polizia intercomunale del Piano, i quali ci hanno sottoposto il loro modello, ossia:

- i servizi forniti. Tutte le prestazioni di polizia, escluso l'intervento sulle 24 h e la consulenza in ambito di segnaletica;
- l'analisi del territorio e del rischio d'intervento. Secondo la loro valutazione per Lavertezzo è necessario 1 agente di polizia.
- il costo del servizio calcolato procapite ammonta a CHF 100.—, il quale moltiplicato per 1200 abitanti, da un risultato d'investimento di CHF 120'000.—.

Nel lasso di tempo intercorso fra i due incontri, abbiamo partecipato oltremodo alla conferenza indetta dal Dipartimento delle istituzioni in data 24 ottobre 2013. Durante la stessa i relatori hanno illustrato i contenuti della nuova legge sulle polizie comunali.

¹ area edificata e gli spazi liberi all'interno dell'edificio o adiacenti, purché direttamente accessibili, dei Comuni facenti parte delle corone degli agglomerati

² area edificata e gli spazi liberi all'interno dell'edificio o adiacenti, purché direttamente accessibili, dei Comuni appartenenti a un agglomerato a carattere principalmente residenziale e più distanti dalle aree centrali

3 Scelta della varianti

3.1 Valutazione delle proposte

Secondo quanto indicato nel capitolo "2 Breve istoriato", si sono valutati gli aspetti positivi e negativi delle due proposte. La tabella sottostante, definisce i criteri di valutazione.

	variante "Polizia comunale Locarno"	variante "Polizia intercomunale del Piano"
1. prestazioni di polizia	+	+
2. servizio 24 h	+	-
3. consapevolezza rischio	+	+
4. rappresentanza nella Commissione intercomunale	-	+
5. costo annuale	-	+
Totale	3	4

Secondo quanto emerso, la variante "Polizia intercomunale del Piano" ha ottenuto 4 aspetti positivi su 5 criteri. Diamo qui di seguito le nostre considerazioni.

3.1.1 Prestazioni di polizia

Analoghe per entrambe le varianti, in quanto la legge dà le medesime competenze. Inoltre il Comune di Lavertezzo, non ha particolari esigenze.

3.1.2 Servizio 24 h

La Polizia intercomunale non può garantire il servizio 24 h in autonomia, il quale è però assicurato dalle collaborazioni con la Polizia cantonale e da quella del polo (Polizia comunale Locarno).

In futuro, la Polizia intercomunale del Piano, potenzierà il suo effettivo con 4 agenti, al fine di garantire in autonomia la copertura sulle 24 h.

3.1.3 Consapevolezza del rischio

Entrambi i corpi sono a conoscenza dei rischi presenti sul territorio comunale. La ponderazione della Polizia di Locarno è stata effettuata unicamente per il Comune di Lavertezzo, mentre quella Intercomunale sull'intero comprensorio d'impiego.

3.1.4 Rappresentanza nella Commissione intercomunale

Il Comune di Lavertezzo farà parte della Commissione che si occupa della gestione politica della Polizia del Piano, partecipando alle scelte strategiche d'impiego.

Differentemente per la Polizia di Locarno, questo aspetto non è preso in considerazione.

3.1.5 Costo annuale

Le differenze tra le due proposte, sono sostanziali.

Riteniamo che il rapporto fra il costo e le prestazioni fornite dalla Polizia intercomunale del Piano sia la soluzione ottimale alle nostre esigenze.

Inoltre riteniamo che la stessa abbia una maggiore conoscenza del territorio, vista la prossimità del Comando.

3.2 Orientamento finale

Alla luce delle spiegazioni poc'anzi indicate, la scelta cade sulla variante "Polizia intercomunale del Piano".

Riteniamo che la struttura della Intercomunale racchiuda oltre alla figura dell'agente di polizia, anche quella dell'agente di quartiere, dando oltremodo quel senso di sicurezza soggettiva.

Facciamo notare che in entrambe le varianti, gli effettivi destinati al Comune di Lavertezzo, in virtù della legge, non opereranno in modo esclusivo sul territorio, ma saranno integrati nel Corpo.

4 Conclusioni

4.1 Attribuzione MM

Richiamati gli art. 10 RALOC, 45 e 47 ROC, si attribuisce alla

***Commissione della gestione
Commissione delle petizioni***

l'esame del seguente MM.

Le Commissioni potranno prendere visione dell'intera documentazione, al fine di formulare il necessario rapporto all'indirizzo del Consiglio Comunale (art. 71 e 105 LOC).

Rammentiamo, tuttavia, che i lavori commissionali e dei singoli membri sono vincolati all'obbligo di discrezione e riserbo, in ossequio alle disposizioni della LOC (in particolare l'art. 104).

Pertanto, si invita a voler esaminare ed allestire, per iscritto, i rapporti commissionali, i quali dovranno essere depositati, presso la Cancelleria comunale, almeno sette giorni prima della seduta del Consiglio comunale.


La domanda per l'ottenimento della documentazione o della presenza del Capo dicastero ci dovrà pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima della data dei lavori commissionali.

4.2 Proposta di decisione

Visto quanto sopra esposto, vi invitiamo a voler approvare:

1. la convenzione allegata al punto 7 del presente MM;
2. l'entrata in vigore al 1 gennaio 2014 della convenzione di cui al punto 1.

PER IL MUNICIPIO DI LAVERTEZZO
Il Sindaco: Il Segretario:

The image shows two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is 'R. Bacciarini' and the signature on the right is 'D. Gianella'. Both are written in a cursive, flowing style.

R. Bacciarini

D. Gianella

5 Abbreviazioni e allegati

art.	articolo/articoli.
cpv	capoverso.
let.	lettera.
MM	messaggio municipale.
RALOC	Regolamento d'applicazione della legge organica comunale.
RM	risoluzione municipale.
ROC	Regolamento organico comunale.

6 Convenzione

CONVENZIONE

CHE REGOLA LA COLLABORAZIONE INTERCOMUNALE TRA IL COMUNE DI GORDOLA, QUALE COMUNE SEDE, E IL COMUNE DI XXXX PER LA GESTIONE DEL CORPO DI POLIZIA INTERCOMUNALE DENOMINATO "DEL PIANO"

Capitolo I

Generalità

Art. 1

Scopo
Disciplinare i rapporti di collaborazione per la gestione di un Corpo di polizia intercomunale, denominato "Corpo intercomunale di polizia del piano" (in seguito "Corpo").

Art. 2

Basi legali
Il Corpo esercita le funzioni di polizia locale nella giurisdizione dei Comuni convenzionati a norma della Legge Organica Comunale (LOC), della Legge sulla Polizia cantonale (Lpol) e del relativo Regolamento (Rpol), della Legge sulla collaborazione fra la Polizia cantonale e le Polizie comunali (LCPol) e del relativo Regolamento (RLCPol), della Legge di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale (LACS) e del relativo Regolamento (RLACS).

Capitolo II

Organizzazione

Art. 3

Comune sede
¹ Il Comune di Gordola è designato Comune sede, al quale è affidata la gestione del Corpo.
² La sede logistica è ubicata in uno dei Comuni convenzionati. È possibile l'istituzione di sportelli decentralizzati.
³ Il Comune sede ha le seguenti competenze:
a) provvede all'anticipo dei pagamenti riguardanti le spese di gestione del Corpo, recuperando la quota parte a carico dei Comuni convenzionati;
b) su preavviso della Commissione intercomunale, assume il personale attribuito al Corpo e ne gestisce i rapporti di impiego rispettando il Regolamento del personale del Corpo di polizia intercomunale del piano;
c) decide sulle proposte della Commissione intercomunale;
d) trasmette agli altri Comuni convenzionati il preventivo (gestione corrente e investimenti), entro il 30 settembre e il

1

consuntivo, entro il 28 febbraio, con il preavviso della Commissione intercomunale.

⁴ Se il Municipio del Comune sede non intende seguire il preavviso della Commissione intercomunale, ha il dovere di informare e intavolare una nuova discussione con quest'ultima per giungere ad una convergenza.

Art. 4

Commissione

¹ Viene nominata una Commissione intercomunale (in seguito "Commissione") composta dal Capo dicastero, responsabile della sicurezza e polizia, d'ognuno dei Comuni convenzionati.

² Oltre al compito di vigilare sull'intero andamento del servizio, la Commissione definisce una politica di sicurezza condivisa e coordinata che identifichi anche le priorità di intervento e ne garantisca la corretta implementazione.

³ All'interno della Commissione vengono designati un Presidente e un Segretario, che restano in carica secondo disposizione della Commissione stessa.

⁴ Alle riunioni della Commissione partecipa, di regola, anche il Comandante del Corpo o un suo rappresentante.

⁵ La Commissione ha le seguenti competenze:

- propone le misure per assicurare il rispetto della presente convenzione;
- preavvisa il preventivo e il consuntivo (gestione corrente e investimenti), all'attenzione dei Municipi;
- propone le misure di interesse comune al Municipio del Comune sede;
- propone, sentito il parere del Comandante, gli effettivi del Corpo sulla base della LCPol e del RLCPol, nonché delle rispettive direttive;
- preavvisa, sentito il parere del Comandante, le nuove assunzioni;
- preavvisa, su proposta del Comandante, gli avanzamenti di grado, come previsto dal Regolamento del personale del Corpo di polizia intercomunale del piano;
- si esprime sulla richiesta di estensione della convenzione ad altri Comuni.

Art. 5

Corpo di polizia intercomunale

¹ Il Corpo garantisce prestazioni e livello di sicurezza uniformi e una presenza sul territorio equa e adeguata in ogni Comune convenzionato.

² I compiti principali del Corpo sono:
- compiti delegati dal Dipartimento delle Istituzioni in base all'Art. 6 RLACS e dall'allegato 2 LCPol;

2

- compiti di polizia in base all'Art. 107 LOC delegati dai Municipi.

³ L'operatività del Corpo è di competenza del Comandante tenendo in considerazione quanto espresso dalla Commissione e nel rispetto della LCPol e RLCPol.

⁴ Le disposizioni relative al rapporto di lavoro degli agenti sono definitive nel Regolamento del personale del Corpo di polizia intercomunale del piano, adottato dal Comune sede. Per quanto non risulta da quest'ultimo, viene applicato il Regolamento organico dei dipendenti del Comune sede.

⁵ La Polizia intercomunale del piano allestisce rapporti mensili sull'attività svolta nella giurisdizione di ogni Comune convenzionato.

Art. 6

Responsabilità civile

Il Comune sede, risponde dei danni causati dagli agenti del Corpo in conformità con la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988.

Capitolo III

Finanze

Art. 7

Finanziamento

¹ Il Comune sede provvede al finanziamento mediante:
a) contravvenzioni, ricavi diversi, contributi di terzi, ricavi per prestazioni a terzi, sussidi;
b) la fatturazione di prestazioni straordinarie;
c) la propria quota di partecipazione e quella dei comuni convenzionati.

² Vi è la possibilità di richiedere acconti ai Comuni convenzionati nel corso dell'anno.

Art. 8

Costi

I costi di gestione comprendono:

- a) costi del personale;
- b) costi per prestazioni di terzi;
- c) affitto sede e uffici decentralizzati;
- d) attrezzature amministrative e tecniche;
- e) veicoli ed equipaggiamento;
- f) spese di cancelleria;
- g) altre spese derivanti dal Corpo.

Articolo 9

Quote di partecipazione

Per la copertura dei costi di gestione del Corpo, elencati all'Art. 8 e non finanziati tramite le entrate previste dall'Art. 7 cifre a-b, ogni Comune convenzionato partecipa con una quota parte che si basa su un calcolo pro-capite, riferito all'ultimo dato ufficiale disponibile circa la popolazione residente (Ufficio statistico cantonale).

Capitolo IV

Disposizioni finali

Art. 10

Estensione della convenzione

¹ È possibile, da parte del Comune sede, convenzionarsi con altri Comuni che ne fanno richiesta.

² La Commissione esprime il suo parere in merito.

³ Il nuovo Comune acquisisce tutti i diritti e doveri derivanti dalla convenzione.

Art. 11

Collaborazioni intercomunali

¹ La Commissione preavvisa al Comune sede eventuali specifici compiti di polizia da svolgere in collaborazione con altri Corpi di polizia, con modalità e costi regolati tra le parti.

² A tale riguardo non sottostanno le collaborazioni già codificate da organi superiori.

Art. 12

Divergenze

Qualora dovessero sorgere contestazioni circa l'applicazione o l'interpretazione delle presente convenzione, la vertenza sarà sottoposta ad un tentativo di conciliazione d'innanzi alla Sezione degli enti locali.

Art. 13

Norme transitorie

¹ Con l'approvazione della presente convenzione, il personale di polizia attualmente alle dipendenze dei Comuni di Gambarogno, Gordola e Tenero-Contra viene trasferito di fatto e in diritto al Comune sede Gordola ed entra a far parte del Corpo di polizia intercomunale del piano. Agli agenti vengono in ogni caso garantiti i diritti sin qui acquisiti.

² I Comuni convenzionati s'impegnano ad adattare secondo le necessità i propri Regolamenti comunali a quanto previsto dalla

presente convenzione, entro un anno dalla sua entrata in vigore.

Articolo 14

Durata e disdetta

¹ La presente convenzione ha validità indeterminata.

² Può essere disdetta unilateralmente, con il preavviso di un anno, per la fine dell'anno seguente.

Art. 15

Scioglimento

I costi connessi allo scioglimento della convenzione possono venir addebitati interamente o parzialmente al Comune che ha inoltrato la disdetta.

Art. 16

Entrata in vigore

¹ La presente convenzione sostituisce e annulla la precedente.

² Entra in vigore dopo l'approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali e la ratifica da parte dell'Autorità superiore.

Approvata dal Municipio di Gordola con risoluzione no. 1511 del 08.07.2013

Per il Municipio di Gordola

Il Sindaco   Il Segretario 

Approvata dal Consiglio comunale di Gordola il ...

Approvata dal Municipio di con risoluzione no. ... del ...

Per il Municipio di ...

Il Sindaco

Il Segretario

Approvata dal Consiglio comunale di il